

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: viale dell'Esercito 186, 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 4 (quattro)

Annessi: ///

OGGETTO: Personale militare che ha effettuato servizio in zone d'intervento per conto dell'O.N.U. e riconoscimento dei *benefici combattentistici* (Leggi 24 aprile 1950 n. 390, 11 dicembre 1962 n. 1746 e 24 maggio 1970 n. 336).
Disposizioni in materia di documentazione matricolare e di trattamento economico.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a. f.n. M_D/GMIL_06/V/GL/10911/D9-2, in data 10 aprile 2006;
- b. f.n. M_D GMIL2 VDGM V 0215719, in data 31 luglio 2013;
- c. f.n. M_D GMIL REG2016 0063392, in data 5 febbraio 2016;
- d. f.n. M_D GMIL REG2018 0601059, in data 15 ottobre 2018;
- e. f.n. M_D GMIL REG2019 0402042, in data 1° luglio 2019;
- f. f.n. M_D GMIL REG2021 0374959, in data 23 agosto 2021;
- g. f.n. M_D AB05933 REG2023 0353209, in data 15 giugno 2023;
- h. f.n. M_D AB05933 REG2025 0587883, in data 17 dicembre 2025 (FUM).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

Sulla base delle proprie competenze istituzionali in materia di documentazione matricolare e di trattamento economico, con la presente circolare questa DGPM vuole fornire delle puntuali indicazioni in merito al possesso dei requisiti richiesti ed alla modulistica da utilizzare per il personale militare che ha effettuato servizio in zone d'intervento per conto dell'O.N.U. – legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (individuate periodicamente con determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa) e che voglia ottenere la trascrizione matricolare e il riconoscimento dei benefici economici e *combattentistici* previsti.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

Il procedimento legato al riconoscimento dei *benefici combattentistici* in favore del personale militare impiegato in zone d'intervento per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) riconoscibili ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 ha assunto particolare rilevanza a partire dal 2014. In tale periodo, per le forti aspettative del personale interessato, vennero avanzate alla Direzione Generale numerose istanze finalizzate sia a ricevere l'autorizzazione all'annotazione a matricola dei periodi di servizio effettuato dal personale militare nelle suddette zone di intervento, sia al riconoscimento dei "benefici" di natura stipendiale e pensionistica correlati allo svolgimento di dette missioni. Le numerose pronunce giurisprudenziali in materia, tra cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'11 novembre 2016, hanno fornito tuttavia un'interpretazione esaustiva ed al tempo stesso restrittiva in merito alla riconoscibilità dei suddetti benefici, determinando conseguentemente una riduzione delle domande e riconducendo il numero delle stesse in un alveo di fisiologicità.

8

3. ASPETTI DI NATURA MATRICOLARE

Con riferimento agli aspetti matricolari, va rilevato che l'evoluzione dell'istituto e il mutato contesto di riferimento hanno portato dapprima all'impossibilità e all'illegittimità dell'annotazione a matricola della dicitura "ha titolo ai benefici per campagna di guerra per effetto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746" (cfr. nota operativa INPDAP 28 maggio 2008 n. 16), poiché il quadro di riferimento impedisce, anche normativamente, ogni possibile valutazione del periodo prestato in zone d'intervento per conto dell'O.N.U. come campagna di guerra. Successivamente, con l'evolversi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è venuto meno anche qualsivoglia automatismo tra lo svolgimento da parte del militare di servizio in zone di intervento O.N.U. e il riconoscimento dei cosiddetti *benefici combattentistici*, la cui attribuzione è assoggettata a ulteriori e diverse variabili di tipo soggettivo o oggettivo, di stretta pertinenza economica e pensionistica.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire un corretto aggiornamento della documentazione matricolare del personale militare delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri interessato, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni operative in merito alle modalità di trattazione delle istanze, le quali – con esclusivo riferimento alla richiesta di annotazione a matricola del periodo di servizio svolto in zone di intervento ONU riconosciute con determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa - dovranno essere trattate come segue:

- a. per l'**Esercito** le istanze dovranno essere trasmesse unicamente agli EDR di appartenenza del militare, corredate dalla documentazione caratteristica afferente al periodo di servizio prestato in teatro operativo, al fine della predisposizione da parte di questi delle relative proposte di variazione matricolare al CNA EI. Nessuna autorizzazione/attestazione è necessaria da parte della DGPM – 6^a Divisione;
- b. per la **Marina militare** le istanze di trascrizione di tali periodi dovranno essere trasmesse alla DGPM - 7^a Divisione Documentazione Marina per il tramite del Comando/Ente di appartenenza del militare, utilizzando il format in Allegato "B", corredate dagli atti identificativi degli stessi (frontespizio note caratteristiche, statino nave, attestato);
- c. per l'**Aeronautica militare** le istanze dovranno essere trasmesse alla DGPM – 8^a Divisione Documentazione Aeronautica per il tramite del Comando/Ente di appartenenza del militare, corredate dalla documentazione caratteristica afferente al periodo di servizio prestato in teatro operativo. Si precisa, altresì, che tale disciplina è estesa al personale navigante (Piloti ed Equipaggi dei velivoli) che ha svolto missioni di volo sulle zone di intervento previste dalla determinazione del Capo di SMD, al quale si estendono le medesime modalità di presentazione dell'istanza, corredata eventualmente dai riepiloghi di volo desunti dal LCV, nel caso di missione oraria (format in Allegato "C");
- d. per l'**Arma dei carabinieri** il CNA CC continuerà ad apporre, d'ufficio, sulla scorta delle comunicazioni fornite dai Comandi di Corpo, la prevista variazione del quadro "B" del D.U.M. [da apportare utilizzando la formula n. D-36 del Formulario Unico Matricolare (FUM) diramato da questa Direzione Generale con lettera di cui a seguito in h.] e, quando ne ricorrano le condizioni, quella prevista del quadro "D", da annotare soltanto nei riguardi del personale a cui sia stata preventivamente riconosciuta l'effettiva titolarità dei cd. *benefici combattentistici*, utilizzando la formula n. Q-35 del citato Formulario.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il paragrafo 6. della circolare di cui a seguito in a. è da ritenersi abrogato.

4. ASPETTI AFFERENTI AL TRATTAMENTO ECONOMICO

- a. Per quanto concerne gli aspetti relativi al trattamento economico, si evidenzia che i benefici in questione si sostanziano nell'abbreviazione dell'anzianità di servizio – corrispondente al periodo trascorso nelle zone di intervento – ai fini dell'attribuzione di uno scatto stipendiale soggetto, peraltro, a riassorbimento in conseguenza della successiva, naturale progressione economica biennale legata all'anzianità di servizio, come ribadito dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5172/2014.

In considerazione della predetta dinamica applicativa, l'attribuzione del beneficio in questione:

- (1) si realizza nei confronti del personale militare destinatario del trattamento economico della dirigenza militare, per il quale opera il sistema di progressione economico-stipendiale per classi e scatti;
 - (2) è preclusa nei riguardi del personale militare con trattamento economico "non dirigenziale", a decorrere dal 1° gennaio 1987, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3 del d.l. 379/87, convertito, con modificazioni, dalla legge 468/87, che ha introdotto, nella retribuzione stipendiale, il congelamento al 31 dicembre 1986 della progressione temporale connessa all'anzianità di servizio.
- b. Sulla base di quanto premesso, per il personale di cui al precedente punto a.(1) le istanze di riconoscimento dei benefici economici e *combattentistici* dovranno essere trasmesse alla DGPM - 9^a Divisione Trattamento Economico degli Ufficiali per il tramite del Comando/Ente di appartenenza del militare, utilizzando il format in Allegato "D". Nella compilazione dell'istanza l'Ufficiale dovrà allegare:
- (1) frontespizio note caratteristiche, statino nave e attestato (se appartenente alla **Marina militare**);
 - (2) copia dalla documentazione caratteristica afferente al periodo di servizio prestato in teatro operativo (se appartenente all'**Aeronautica militare**).
- Le determinazioni di attribuzione del beneficio saranno trasmesse agli Enti competenti di Marina e Aeronautica per la trascrizione a matricola secondo la formula *Q-35*.
Per gli Ufficiali dell'**Esercito** e dell'**Arma dei carabinieri**, i rispettivi CNA provvederanno a riconoscere l'eventuale beneficio economico in argomento e la conseguente trascrizione matricolare secondo la formula *Q-35*.

5. ULTERIORI PRECISAZIONI

- a. Con riferimento alle modalità di annotazione a matricola e alle formule da utilizzare, si segnala che con il foglio a seguito in h. sono state introdotte, nel Formulario Unico Matricolare (FUM), tra l'altro, due distinte formule in materia:
- (1) la *D-36*, relativa al riconoscimento del solo periodo di servizio effettivamente prestato in zona d'intervento per conto dell'O.N.U., da annotare a cura degli enti preposti solo a seguito di autorizzazione da parte:
 - del CNA EI per l'Esercito;
 - della DGPM - 7^a Divisione per la Marina;
 - della DGPM - 8^a Divisione per l'Aeronautica;
 - del CNA CC per l'Arma dei carabinieri;
 - (2) la *Q-35*, relativa all'eventuale attribuzione del beneficio economico (c.d. "beneficio O.N.U."), da annotare a matricola all'atto della ricezione del pertinente decreto emanato dalla 9^a Divisione Trattamento Economico degli Ufficiali qualora ne ricorrano i presupposti; in tal caso non necessita pertanto l'autorizzazione alla trascrizione da parte delle Divisioni di Persomil che si occupano di documentazione.
- b. Si precisa che la trascrizione delle sopra citate annotazioni matricolari e di conseguenza l'eventuale attribuzione dei benefici in argomento ad opera delle competenti U.O., spettano solo ed esclusivamente al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella "Forza Multinazionale" e non anche a quello che sia stato inviato in quelle aree per l'espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all'Ente/Reparto di appartenenza (es: personale impiegato nelle c.d. "squadre a contatto"). Ed ancora, il comma 1, lettera b, n. 4) dell'art 5 del DPR 213/2002, novellato dall'art 692, comma 1 lett. b, numero 3) del DPR 90/2010, trova applicazione unicamente nei confronti del personale (contingentato/trasferito/aggregato) che compone la Forza Multinazionale impiegata nell'operazione e non, indistintamente, nei riguardi di tutto il personale inviato temporaneamente nelle località in parola per esigenze del Comando/Ente di appartenenza, ovvero, per lo svolgimento di attività proprie dell'incarico normalmente espletato in ambito

- nazionale.
- c. Si evidenzia inoltre che le operazioni non ancora ricomprese nella già citata determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, benché effettivamente espletate, non rientrano fra quelle suscettibili di trascrizione matricolare e ai fini del riconoscimento dei *benefici combattentistici*; in tal caso, gli Enti preposti ad effettuare la trascrizione matricolare dovranno effettuare, allo stato, l'aggiornamento relativo al solo invio in teatro ed al successivo rientro in territorio nazionale.
- d. Per quanto attiene all'estensione dei *benefici combattentistici di tipo pensionistico* al personale militare, si segnala che la trattazione della materia, nell'ambito del perimetro giuridico attuale, rientra nelle competenze della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, a cui pertanto andranno indirizzate le istanze.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto sopra, le istanze del personale militare dovranno essere avanzate tenuto conto dell'impianto normativo sopra delineato e utilizzando i format predisposti.

Qualsiasi disposizione precedente in contrasto con quanto contenuto nella presente circolare è da ritenersi abrogata.

Gli Enti in indirizzo (Allegato "A") sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.difesa.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D.A. Fabio SARDONE

